

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 28 maggio 2025

Tra

La Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, in persona del Direttore Generale Bernardo Pizzetti e dalla Direttrice della Direzione Personale, Organizzazione e Sicurezza del Lavoro Cristina Terracciano

e

FILCTEM, rappresentata da: Sorrentino, Borioni, Zinanni, Leocata

FLAEI, rappresentata da: Testa, Ronci, D’Alterio, Zaccagnini

UILTEC, rappresentata da: Piras, Pantò, Cozzolino, Appetecchi

R.S.U., costituita da: Falena, Ortoleva, Tiberio

Premesso che

- in data 26 giugno 2017, la CSEA ha siglato con le OO.SS. il Protocollo di Intesa delle Relazioni sindacali (d’ora innanzi Protocollo) nell’ambito del quale la materia del Premio di risultato viene demandata alla contrattazione di secondo livello;
- la CSEA, visti gli artt. 7 “assetto contrattuale” e 44 “premio di risultato” del vigente CCNL che prevedono l’istituzione a livello aziendale, con accordo delle Parti, di un premio di risultato finalizzato ad incentivare l’efficienza organizzativa, l’efficacia/qualità del lavoro, in data 27 luglio 2023, ha siglato con le OO.SS. un Accordo sindacale in materia di Premio di risultato per il triennio 2023 – 2025;
- mediante l’Accordo PRA, le Parti hanno individuato l’importo *target* per l’anno 2024, da ricalcolare sulla base del livello parametrico di cui all’art. 38 del vigente CCNL.

Considerato che

- sono state ultimate le consuntivazioni degli obiettivi definiti per l’anno 2024.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

CONSUNTIVAZIONE PREMIO DI RISULTATO 2024

Gli importi *target* sulla base dei quali verrà erogato il premio di risultato, determinati secondo i criteri descritti nell'accordo citato in premessa, sono i seguenti:

TABELLA PRA ACCORDO CONSUNTIVAZIONE		
Inquadramento	Target PRA riparametrato (imp. base + incr. retrib. Allegato art. 38 CCNL)	Target PRA (importo aggiuntivo)
QSL	€ 4.158,23	€ 900,00
QS	€ 4.158,23	€ 900,00
Q	€ 3.731,44	€ 900,00
ASS	€ 3.293,72	€ 900,00
AS	€ 3.082,77	€ 900,00
A1S	€ 2.953,00	€ 900,00
A1	€ 2.817,69	€ 900,00
BSS	€ 2.683,20	€ 900,00
BS	€ 2.568,92	€ 900,00
B1S	€ 2.447,79	€ 900,00
B1	€ 2.337,91	€ 900,00
B2S	€ 2.183,37	€ 900,00
B2	€ 2.031,59	€ 900,00
CS	€ 1.801,40	€ 900,00
C1	€ 1.630,23	€ 900,00

1. La CSEA, per ogni obiettivo ha raggiunto il livello di prestazione indicato nell'Allegato 1 al presente verbale.
2. Il premio verrà, pertanto, corrisposto applicando agli importi *target* PRA sopra indicati la percentuale dell'indice di *Performance* raggiunta per ciascun obiettivo assegnato alla Struttura organizzativa (Allegato n. 1).
3. L'erogazione del premio avverrà unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025, secondo le modalità definite nell'Accordo PRA del 27 luglio 2023.
4. In considerazione delle novità introdotte dall'art. 1, comma 385, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), per il 2025 è prevista l'applicazione della tassazione del 5% a titolo di imposta sostitutiva dell'Irpef agli importi del Premio di risultato monetizzati all'interno del cedolino.
5. In linea con quanto stabilito dalla normativa fiscale in materia e dal sopra citato accordo sindacale, il lavoratore percettore di PRA, che abbia conseguito, nell'anno 2024, un reddito da lavoro dipendente inferiore a € 80.000,00, potrà convertire il proprio Premio di Risultato Aziendale in "credito *welfare*" per un

importo massimo pari a € 3.000,00, completamente esente ai fini fiscali e contributivi.

6. Come noto, le Parti hanno concordato, per i lavoratori che decideranno di convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato spettante in credito *welfare* aziendale, il riconoscimento di un ulteriore contributo *welfare* che, per l'anno 2024, è pari al 18%, calcolato sull'ammontare del premio di risultato convertito in *welfare* aziendale.
7. Come per lo scorso anno, la CSEA metterà a disposizione dei dipendenti una piattaforma informatica per la spendita del credito *welfare*, che sarà fornita da Day S.p.A. - Gruppo UP.
8. Il credito *welfare* potrà essere utilizzato a decorrere dalla data del 16 giugno 2025 con le seguenti modalità:
 - a) per richiedere rimborsi, beneficiando della detassazione e decontribuzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera *d-bis*, lettera *f-bis*, *ter* e *quater* del TUIR, per le seguenti voci di spese sostenute dal dipendente per sé e per i propri familiari, figli coniugi e ascendenti: educazione, istruzione, ludoteche, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, trasporto pubblico in abbonamento - locale, regionale o interregionale;
 - b) per fruire di servizi ai sensi dell'art. 100, del TUIR, acquistando direttamente dalla piattaforma il servizio per sé stessi o per i propri familiari, figli coniugi e ascendenti (istruzione, ricreazione, corsi di formazione, viaggi, palestre ecc., assistenza sanitaria, previdenza complementare);
 - c) per ordinare, ai sensi dell'art. 51, c.3, dello stesso TUIR, buoni acquisto (*voucher*), nei limiti del valore massimo che sarà indicato nel portale, tenuto conto delle disposizioni normative, stabilite per l'anno fiscale 2025, dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).
9. La parte residua di credito *welfare* non utilizzata entro il termine del 26 novembre 2025, sarà monetizzata con la retribuzione del mese di dicembre dello stesso anno secondo la tassazione prevista dalla normativa vigente, salvo che il dipendente scelga, entro il medesimo termine, di devolvere la parte residua al FOPEN, sussistendone i requisiti di adesione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La CSEA

Le OO.SS./RSU